



## IL RETTORE

VISTO lo Statuto;

VISTA la delibera n.08.01 del 7 maggio 2019 del Senato Accademico;

VISTA la delibera n. 08.04 del 8 maggio 2019 del Consiglio di Amministrazione;

VISTE le delibere n. 12.03 del 22 settembre 2026 del Senato Accademico e n. 10.06 del 23 settembre 2026 del Consiglio di Amministrazione, mediante le quali è stata autorizzata la parziale modifica e l'integrazione del regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi, di cui al D.R. n. 1863/2019;

RILEVATI, in particolare, l'inserimento del comma 1bis all'art. 1 e del comma 10bis all'art 3 e la parziale sostituzione del comma 5 dello stesso articolo 1;

## DECRETA

di emanare il Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi

### Art. 1

#### **Ambito di applicazione e tipologia di attività**

1. Il presente regolamento disciplina le attività retribuite svolte nell'interesse prevalente o esclusivo di committenti pubblici o privati, avvalendosi del personale e delle strutture dell'Università degli Studi di Palermo.
- 1bis. Per strutture dell'Università degli studi di Palermo si intendono i Dipartimenti, i Centri di Servizi e le Aree Dirigenziali.
2. Fra le attività disciplinate dal presente Regolamento rientrano:
  - a. prestazioni di ricerca pura o applicata e sperimentazione clinica, effettuata nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia;
  - b. prestazioni relative ad attività didattiche, di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale non rientranti nei compiti istituzionali dell'Università;
  - c. attività di tipo sanitario non ricomprese tra quelle erogate dall'AOUP;
  - d. prestazioni routinarie regolate da tariffari quali: servizi museali non rientranti nel D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., analisi, prove e tarature, incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati di esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture, anche senza la formulazione di specifici pareri, servizi di elaborazione e trasmissione dati;
  - e. esami attitudinali, consulenze psicodiagnostiche, consultazioni e sedute di psicoterapia;
  - f. cessione di risultati di ricerca teorica e/o sperimentale ad esclusione dei brevetti, per i quali si applica il Regolamento in materia di Brevetti dell'Università degli Studi di Palermo e cessione di ogni altra innovazione tecnologica o scientifica suscettibile di formare oggetto di diritti assimilabili a quelli scaturenti dal brevetto per invenzione;
  - g. cessione di prodotti agricoli sulla base di accordi che disciplinino le modalità di produzione e/o di cessione;
  - h. realizzazione di apparecchiature, software e prestazioni di servizi, compresi il supporto e l'assistenza tecnico-scientifici;
  - i. forniture di servizi e prestazioni anche di tipo professionali svolti avvalendosi delle risorse universitarie.
3. Non sono disciplinate dal presente regolamento le seguenti attività istituzionali:
  - a. i programmi di ricerca e formazione dell'Università, finanziati in tutto o in parte da Enti di ricerca o da altri soggetti pubblici e privati;
  - b. la realizzazione di programmi di ricerca previsti dall'art. 1, comma 13, della legge 230/05, svolti al di fuori delle strutture dell'Ateneo, con oneri e impiego di attrezzature e collaboratori dell'ente committente;
  - c. le consulenze e le prestazioni professionali svolte a titolo personale, al di fuori dei locali universitari e senza l'utilizzo di risorse strumentali, finanziarie ed umane, disciplinate dal regolamento di Ateneo in materia di incarichi extra istituzionali;
  - d. le attività con finalità assistenziali svolte che rientrano nella competenza dell'AOUP.

4. Le attività conto terzi che configurino sperimentazioni cliniche da effettuare nell'ambito dell'azienda policlinico Paolo Giaccone o di altre strutture sanitarie convenzionate con il SSN presso cui operano in regime di convenzione docenti e personale TAB dell'Ateneo sono normate da un'apposita convenzione che prevede come parte contraente l'Ateneo tramite il dipartimento universitario interessato.
5. Il personale docente e TAB dell'Università può svolgere le attività di cui al presente regolamento esclusivamente all'interno di convenzioni o contratti che abbiano come contraente l'Ateneo tramite la struttura di afferenza, secondo le modalità e nei limiti previsti dal presente regolamento.

## **Art. 2**

### **Contratti e convenzioni**

1. Le prestazioni, tranne le prestazioni routinarie regolate da tariffari, sono effettuate in base a contratti o convenzioni, che devono contenere le seguenti indicazioni:
  - a. i soggetti contraenti con indicazione della denominazione, sede, codice fiscale e partita IVA, rappresentanti legali e dati anagrafici degli stessi;
  - b. individuazione del responsabile scientifico o del referente dell'attività dedotta nel contratto o nella convenzione;
  - c. individuazione dell'oggetto con indicazione delle attività da svolgere, allegando eventuale progetto dettagliato delle attività;
  - d. data di stipula del contratto o convenzione, decorrenza e durata del rapporto con esclusione del rinnovo tacito;
  - e. obbligo, a carico della controparte, della copertura assicurativa per le persone che frequentino l'Università per effetto del contratto o della convenzione;
  - f. definizione del corrispettivo tenendo conto dei costi indicati all'art. 5 comma 2 e di ogni altro costo diretto e prevedibile;
  - g. previsione di apposita clausola che disciplini il diritto di proprietà intellettuale dell'attività oggetto del contratto o della convenzione;
  - h. eventuale pattuizione relativa all'utilizzo del nome e/o logo dell'Università, esclusivamente per le attività oggetto del rapporto, nei modi e nelle forme previste nell'accordo. Impegno del contraente a utilizzare il nome e/o logo dell'Università secondo quanto pattuito e senza alcun pregiudizio per l'immagine dell'Ateneo;
  - i. impegno del contraente a trattare i dati personali di cui l'Università è titolare, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto in essere e secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 679/2016;
  - j. impegno del contraente al rispetto del Codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Palermo;
  - k. previsione della competenza, in caso di controversia, del Foro di Palermo, salvo documentate e motivate diverse esigenze.

## **Art. 3**

### **Iter procedurale**

1. L'Organo Collegiale di indirizzo della struttura deve:
  - a. approvare le tariffe ed i corrispettivi relativi alle prestazioni conto terzi del personale docente e TAB coinvolto, nonché la valorizzazione dell'impegno presunto per le tipologie di prestazioni;
  - b. determinare le eventuali quote spettanti per l'uso delle attrezzature non di proprietà dell'Università;
  - c. su proposta del Direttore, designare il Responsabile scientifico tra i docenti afferenti alla struttura o il referente dell'attività e sulla base delle indicazioni di questi ultimi individua il personale coinvolto;
  - d. approvare, a prestazione ultimata, le somme da corrispondere al personale strutturato, fattivamente impegnato nell'attività di collaborazione tenuto conto dell'impegno maturato e nel rispetto di quanto stabilito dal successivo comma 5 dell'art.5.
2. Le prestazioni routinarie e i contratti e le convenzioni svolte dalle strutture decentrate per importi inferiori a € 50.000,00, rientrano nelle competenze del Direttore della struttura coinvolta. Per le cifre superiori a € 50.000,00 rientrano nelle competenze del Consiglio della struttura. Per le prestazioni svolte nell'ambito dei servizi generali dell'Ateneo le suddette attività rientrano nelle competenze del Consiglio di Amministrazione per importi superiori a € 150.000,00 e del Direttore Generale per importi inferiori.
3. Il Responsabile scientifico o il referente dell'attività individua, in funzione della prestazione e delle

specifiche competenze richieste per l'espletamento della stessa, i collaboratori tra i docenti e li comunica all'Organo collegiale competente.

4. Il Responsabile scientifico o il referente dell'attività individua, altresì, i collaboratori tra il personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario, predisponendo una turnazione che tenga conto di professionalità e competenze e li comunica all'Organo collegiale competente.
5. Per le prestazioni routinarie le percentuali da ripartire al personale devono essere deliberate e/o aggiornate annualmente.
6. Il Direttore della struttura dovrà annualmente acquisire la disponibilità del personale docente e t.a.b. ad effettuare prestazioni a pagamento. Nel caso in cui non si dovesse riscontrare disponibilità del personale t.a.b all'interno della struttura, si potrà ricorrere ad interpello rivolto a tutto il personale dell'Ateneo.
7. La struttura richiedente procederà con successiva assegnazione sulla base delle competenze, delle esperienze e delle disponibilità in termini di tempi entro cui svolgere le prestazioni richieste. Per le prestazioni che richiedono attività standardizzate per procedura o uso di applicativi diffusi, si predisporrà annualmente un elenco a seguito del citato interpello a cui attingere.
8. Nel caso in cui la prestazione a pagamento dovesse coinvolgere più strutture universitarie, la gestione amministrativa nel suo complesso sarà assunta da quella cui afferisce il responsabile scientifico. I direttori delle strutture coinvolte comunicano alla predetta struttura i nominativi del personale che collaborerà alla prestazione e le percentuali delle competenze spettanti, in funzione dell'attività svolta.
9. Nel caso in cui una struttura commissionaria richieda ad altre strutture interne dell'Ateneo prestazioni, i rapporti finanziari saranno gestiti con opportuni trasferimenti; fermo restando l'obbligo della struttura commissionaria di stornare la quota spettante all'Amministrazione centrale.
10. Tutte le strutture di Ateneo possono dotarsi di appositi regolamenti interni. Tali regolamenti possono disciplinare esclusivamente gli aspetti di cui al presente articolo e la ripartizione delle tariffe e dei corrispettivi nel rispetto delle percentuali fissate dall'art. 5
- 10bis. Laddove le prestazioni debbano essere rese da un Centro di Ateneo istituito ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, fermo restando che la gestione amministrativo-contabile verrebbe assicurata dall'Area dirigenziale cui il Centro afferisce, l'organo di indirizzo politico è l'organo collegiale di indirizzo del medesimo Centro.

#### **Art. 4**

##### **Modalità di svolgimento e compatibilità degli incarichi**

1. Il personale docente deve svolgere l'attività conto terzi compatibilmente con l'adempimento dei propri carichi istituzionali e senza recare pregiudizio allo svolgimento della propria attività didattica scientifica.
2. Il personale docente non deve svolgere incarichi conto terzi che richiedano un impegno preponderante rispetto all'attività ordinaria.
3. Il personale t.a.b. deve essere autorizzato dalla struttura di appartenenza allo svolgimento delle attività conto terzi.
4. Il personale t.a.b. deve svolgere le suddette attività al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e durante l'orario di apertura delle strutture, salvo diversa espressa preventiva autorizzazione da parte del Dirigente/Responsabile della Struttura.
5. Il dipendente TAB deve procedere alla registrazione dell'inizio e della fine dell'attività conto terzi nella procedura automatizzata di rilevazione delle presenze mediante l'utilizzo dell'apposito codice.
6. Esclusivamente nel caso in cui l'attività debba essere svolta all'interno delle fasce orarie di compresenza, il dipendente TAB è tenuto a chiedere preventiva autorizzazione al responsabile.
7. Si può svolgere collaborazione alle attività conto terzi con debito orario da recuperare. Non è possibile svolgere le suddette attività durante la fruizione di permesso o altra tipologia di assenza giornaliera.

#### **Art. 5**

##### **Determinazione e ripartizione delle tariffe e dei corrispettivi**

1. Tariffe e corrispettivi verranno determinati sulla base dei costi effettivi della prestazione, compresi gli oneri per il personale e incrementati dell'aliquota, pari al 15 %, destinata all'Ateneo.
2. I costi terranno conto di:
  - a. spese di materiali di consumo;
  - b. spese per viaggi e missioni;
  - c. quote di ammortamento, manutenzione e taratura delle attrezzature;
  - d. spese per l'uso di attrezzature di altre strutture;
  - e. spese generali della struttura presso cui si svolge la prestazione;

- f. oneri per prestazioni esterne che, di norma, non devono superare il 30% del corrispettivo, salvo diversa indicazione prevista nelle specifiche convenzioni / contratti;
  - g. valore della prestazione del personale universitario;
  - h. spese per l'acquisto di apparecchiature e/o attrezzature e di quanto altro necessario di specifico interesse per la prestazione;
  - i. imposte e tasse da pagare;
  - j. altre spese occorrenti per l'esecuzione della prestazione.
3. La ripartizione delle tariffe e dei corrispettivi, fatta salva preliminarmente l'aliquota destinata all'Ateneo di cui al comma 1, è così effettuata:
    - a) compensi al personale fino al 65%;
    - b) una quota non inferiore al 20% destinata alle spese di funzionamento della struttura, ad interventi infrastrutturali e ad acquisto di attrezzature.
  4. Nel caso in cui l'organo collegiale di indirizzo, fatta salva preliminarmente l'aliquota destinata all'Ateneo di cui al comma 1, destini parte delle somme ad assegni di ricerca, a contratti di ricercatore a tempo determinato o ad acquisto di attrezzature del valore imponibile superiore ai 20.000 euro, i corrispettivi da ripartire, sono quelli al netto di tali somme. In tal caso dovrà essere fatta salva una quota minima tra il 5 % e il 10 % per il personale TAB che dovrà garantire le attività necessarie e una quota non inferiore al 10% per la struttura.
  5. Qualora i compensi complessivi spettanti nell'arco dell'anno solare al singolo dipendente, dal monitoraggio effettuato dall'ufficio competente, risultino superiori al 50% della retribuzione lorda annua, il 50% della parte eccedente tale quota è destinata al fondo per la Ricerca di Ateneo ove si tratti di personale docente e al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa ove si tratti di personale TAB.  
Al raggiungimento del limite 100%, tutta l'eccedenza viene destinata al suddetto Fondo.
  6. La quota destinata all'Ateneo di cui al comma 1 viene ripartita nel seguente modo:
    - 10 % destinato al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa.
    - 3 % destinato alle spese di funzionamento dell'Amministrazione centrale;
    - 2% destinato al finanziamento del fondo di finanziamento per la ricerca (FFR);
  7. Eventuali economie sulla quota di cui al comma 4 lettera b) devono essere utilizzate dal Responsabile scientifico della prestazione per attività di ricerca.
  8. Nel caso di prestazioni routinarie per le quali non sia stato individuato un responsabile, le eventuali economie saranno destinate alle spese di funzionamento della struttura.
  9. Qualora il docente, avente titolo alla ripartizione dei compensi, vi rinunci in tutto o in parte, tale quota viene destinata alla propria attività di ricerca.
  10. Verrà attribuita all'AOUUP la quota fissa del 10% relativa alle attività svolte presso i Dipartimenti che utilizzano strutture ed attrezzature dell'AOUUP. In tal caso le quote, di spettanza del Dipartimento e dell'Amministrazione centrale, di cui alla lettera b) del comma 4 e al primo comma del presente articolo, vengono rispettivamente ridotte al 15% ed al 10%. Le ripartizioni dell'aliquota di cui al comma 6 vengono ridotte di un terzo.
  11. Il trasferimento delle quote spettanti all'Ateneo e ogni altro pagamento verranno effettuati solo all'effettivo incasso dei corrispettivi e proporzionalmente a quanto incassato.

#### **Art. 6**

##### **Quote spettanti all'Amministrazione Centrale**

1. Al fine dell'immissione nel bilancio di Ateneo dei corrispettivi da incassare, i centri di gestione trasmettono agli uffici competenti dell'Amministrazione Centrale la proposta di variazione di bilancio da inoltrare al CDA, riportante la ripartizione ai sensi del precedente art. 5 comma 6.
2. In fase di predisposizione della proposta di delibera da presentare al C.d.A., l'Area Economico Finanziaria verificherà le corrette imputazioni delle quote previste dall'art. art. 5 comma 6 nell'apposita voce di costo sul modulo PJ del sistema U Gov.

#### **Art. 7**

##### **Monitoraggio e trasparenza**

1. Le strutture che hanno posto in essere rapporti di collaborazione in ambito commerciale con committenti pubblici o privati trasmettono al competente ufficio dell'Amministrazione centrale la copia dell'atto



sottoscritto dalle parti, della delibera di approvazione di tali atti, delle tariffe e dei corrispettivi relativi alle prestazioni di che trattasi, nonché della ripartizione dei fondi.

2. Le strutture devono compilare e trasmettere una scheda riportante le informazioni di cui alle lettere a, b, c, d, f del comma 1 dell'art.2 del presente regolamento.
3. Annualmente il competente ufficio dell'Amministrazione centrale pubblica sul sito web di Ateneo i dati relativi alle convenzioni e ai contratti e alla ripartizione dei fondi per prestazioni conto terzi.

#### **Art. 8**

##### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione e si applica alle convenzioni stipulate dopo tale data.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutti i regolamenti di Ateneo in materia di conto terzi non conformi a quanto previsto dall'art. 3 comma 10.

IL RETTORE  
Massimo Midiri

Firmato digitalmente da: Massimo Midiri  
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI  
DI PALERMO/80023730825  
Data: 28/09/2026 13:27:14